



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Causa n. XXX / 2024**

**Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis**  
**c.p.c.**

Oggi 12/06/2024, innanzi al giudice dott. XXXX XXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente Avv. Maniscalco

per la parte convenuta Avv. XXXXX

*Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.*

*Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.*

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

*Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.*





Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. XXXXX XXXXXX





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. XXXX XXXXX, all'udienza del 12/06/2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **XXX / 2024** RCL promossa con ricorso depositato il **15/03/2024**

da

**XXXXX XXXX** (C.F. XXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ; MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L) ;

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588)**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271)**

Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. XXXX XXXX

**Motivi della decisione**

La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale negli anni dal 2018/19 al 2023/24.





Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ha eccepito la prescrizione quinquennale e chiesto il rigetto del ricorso avverso, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il Ministero ha chiesto che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.

\*\*\*

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, *La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi*





*l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

2. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal Ministero ha provato di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
3. La parte ricorrente ha allegato la diffida (doc. 7) anche per l'anno 2018/19 ricevuta dal Ministero il 17.8.2023 e quindi in data anteriore alla data di decorrenza del diritto al bonus per l'anno in questione secondo la citata sentenza della Corte di Cassazione.
4. Pertanto la Carta Docente spetta alla parte ricorrente per gli anni scolastici indicati. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.*
5. Non è contestato che la parte ricorrente risulta essere alla data odierna "interna" al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.





6. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora "interni" al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
7. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: *"Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.*
8. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la





soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 12.6.2024

IL GIUDICE

XXXX XXXX

